

**FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE  
ANNO 2022  
INDICAZIONI OPERATIVE**

**INDICE:**

1. FINALITA'
2. AMBITI TERRITORIALI
3. EMISSIONE DEL BANDO
4. PROCEDURA INFORMATICA CSI "EPICO"
5. RISORSE DISPONIBILI E MODALITA' RIPARTIZIONE AI COMUNI CAPOFILA
6. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE UTILIZZATE
7. COMPETENZE DEI COMUNI CAPOFILA E DEI COMUNI DI AMBITO
8. VERIFICHE ISTRUTTORIE E CONTROLLI
9. CRITERI DI ACCESSO
- 10.1. CAUSE DI ESCLUSIONE
- 10.2. DISPOSIZIONI 2022 SU REDDITO DI CITTADINANZA
- 11.1. AMMONTARE CONTRIBUTO TEORICO 2022
- 11.2. AMMONTARE CONTRIBUTO EFFETTIVO 2022
12. CASI PARTICOLARI
- 12.1 RESTI E RESTITUZIONI
- 12.2. INDICAZIONI SU DIFFERENTI SOSTEGNI ECONOMICI DESTINATI ALLA LOCAZIONE
13. COFINANZIAMENTI COMUNALI E UTILIZZO RISORSE FIMI 2014-2018
14. TUTELA DEI DATI PERSONALI
15. QUESITI E CHIARIMENTI
16. SCHEMA DI BANDO
17. SCHEMA DI DOMANDA

**1. FINALITA'**

Il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione (art. 11, comma 8, L. n. 431/1978) è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

Le presenti indicazioni operative sono adottate per agevolare i Comuni nell'applicazione della disciplina del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione stabilita dalla **DGR n.19-5596 del 12 settembre 2022** (in corso di pubblicazione sul B.U.) relativa al Fondo 2022.

**2. AMBITI TERRITORIALI**

I bandi per l'accesso al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2022 sono gestiti dai Comuni capofila, in coordinamento con i Comuni del proprio ambito territoriale.

Gli ambiti territoriali sono definiti in applicazione dei criteri richiamati dalla DGR n. 19-5596 sopra citata, ovvero:

- Comuni ad alta tensione abitativa,
- Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,

- altri Comuni previsti dal Settore Politiche di Welfare Abitativo, tenendo presente l'eterogeneità del territorio regionale.

Per l'edizione 2022 del Fondo **si confermano i 73 ambiti** già definiti con determinazione dirigenziale n. 652 del 1 luglio 2020 (relativa alle edizioni 2019 e 2020 del Fondo sostegno locazione) e riportati nell'Allegato n. 1 alla presente determinazione.

### 3. EMISSIONE DEL BANDO

I Comuni capofila emettono il bando per il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2022 e garantiscono la possibilità di presentazione delle domande per un **periodo minimo di 30 giorni**, ricompreso nell'**arco temporale dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022**.

Il bando, corredato dal relativo schema di domanda, deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila e dei Comuni di ambito.

Per agevolare i Comuni, è stato redatto, come nelle precedenti edizioni, uno schema di bando 2022, con gli elementi essenziali dello stesso, e un modello di domanda (si veda ai paragrafi 16 e 17 delle presenti indicazioni operative).

### 4. PROCEDURA INFORMATICA CSI "EPICO"

La Regione Piemonte mette a **disposizione dei Comuni capofila** come nelle precedenti edizioni del bando una procedura informatica attraverso il CSI, per agevolare le attività di competenza comunale: gestione del bando, dell'istruttoria e del calcolo del contributo con i requisiti 2022.

Il Comune capofila può individuare uno o più funzionari per la gestione delle domande dell'ambito, che devono essere registrati e abilitati dal CSI.

Le abilitazioni sono gestite direttamente dal CSI; è possibile richiedere nuove abilitazioni, se necessario, al recapito [epico@regione.piemonte.it](mailto:epico@regione.piemonte.it).

Della attivazione della procedura informatica FSL 2022 sarà data comunicazione.

Qualora un Comune decida di dotarsi di una procedura informatica differente rispetto a quella fornita dalla Regione Piemonte, si intende che tutti i dati oggetto di comunicazione agli uffici regionali inerenti il Fondo sostegno locazione 2022 devono essere elaborati e resi disponibili alla Regione in conformità ai criteri, requisiti e indirizzi adottati dai provvedimenti regionali.

### 5. RISORSE DISPONIBILI E MODALITA' RIPARTIZIONE AI COMUNI CAPOFILA

Le risorse destinate al Fondo sostegno locazione 2022 sono rappresentate nella seguente tabella:

MISURA	LEGGE DI FINANZIAMENTO	DECRETO RIPARTIZIONE	IMPORTO ATTRIBUITO A REGIONE PIEMONTE
Fondo nazionale di cui all'art. 11 L. 431/1998  Annualità 2022	Legge 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"	DM n. 218 del 13 luglio 2022	Euro 25.086.192,13

	Legge 27.12.2019 n. 160- Legge 30.12.2020 n. 178- Decreto legge 17.05.2022 n.50		
<b>TOT. RISORSE disponibili</b>			<b>Euro 25.086.192,13</b>

Le risorse 2022 sopra indicate saranno oggetto di ripartizione ai 73 Comuni Capofila **con successiva determinazione dirigenziale**. La ripartizione verrà effettuata secondo il criterio proporzionale, come stabilito dalla DGR n. 19-5596 del 12 settembre 2022., prendendo a riferimento i dati del fabbisogno 2021 così come **rilevati dalla procedura EPICO alla data del 30 agosto 2022**, e riportati nell'Allegato n. 2.

Resta compito di ciascun Comune capofila, ultimate le istruttorie delle domande del bando 2022, effettuare la ripartizione delle risorse ai Comuni di ambito in misura proporzionale all'effettivo fabbisogno riscontrato per l'annualità 2022, per la successiva effettiva erogazione ai beneficiari.

## 6. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE UTILIZZATE

Le attività di comunicazione dei dati che consentono alla Regione Piemonte un adeguato monitoraggio delle risorse assegnate sono svolte attraverso **l'applicativo EPICO**.

La rendicontazione della gestione delle risorse avviene secondo le modalità e successive Indicazioni fornite dal competente Settore regionale.

I dati rilevati attraverso l'applicativo EPICO sono utilizzati per la comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dei monitoraggi richiesti, anche finalizzati alle successive ripartizioni delle risorse statali nonché per finalità di studio e analisi a supporto delle future programmazioni.

Si sottolinea che la raccolta delle domande sia di "fascia A" sia di "fascia B", oltre ad essere un adempimento derivante dal DM 7 giugno 1999 permette la corretta rappresentazione del fabbisogno complessivo regionale, che è una delle componenti della ripartizione delle risorse statali da parte del Ministero.

## 7. COMPETENZE DEI COMUNI CAPOFILA E DEI COMUNI DI AMBITO

**Il Comune capofila emette il bando**, valido per tutti i Comuni del proprio ambito territoriale, sulla base dello schema di bando predisposto da Regione Piemonte.

I Comuni capofila emettono il bando per il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2022 e garantiscono la possibilità di presentazione delle domande per un **periodo minimo di 30 giorni**, ricompreso **nell'arco temporale dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022**.

In data 31 dicembre 2022 i bandi devono essere chiusi.

Il bando, corredato dal relativo schema di domanda, deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila e dei Comuni di ambito.

**Tutti i Comuni dell'ambito raccolgono le domande** presentate dagli interessati residenti nel proprio territorio, con apposizione di data e protocollo al fine della verifica dei termini.

Il Comune capofila può prevedere nel bando che la presentazione delle domande da parte dei cittadini residenti nei Comuni del proprio ambito possa essere effettuata, in via alternativa, oltre che presso il Comune di residenza, presso gli uffici del Comune capofila. In tal caso, la modalità di raccolta delle domande, al pari di tutti gli altri aspetti prettamente organizzativi, è disciplinata dai singoli Comuni capofila.

Il Comune capofila, nell'ottica della leale collaborazione tra enti, concorda con i Comuni dell'ambito le modalità e la data ultima di trasmissione di tutte le domande da questi raccolte per consentire tempi adeguati di istruttoria.

**Il Comune capofila procede all'istruttoria delle domande**, con la collaborazione dei Comuni di ambito anche al fine delle verifiche anagrafiche relative ai richiedenti, secondo quanto richiesto dal Comune capofila stesso.

Ultimata l'istruttoria, il Comune capofila è tenuto:

- ad erogare i contributi ai richiedenti residenti nel Comune capofila;
- a trasferire l'importo complessivo spettante agli altri Comuni dell'ambito per l'erogazione dei contributi ai richiedenti residenti nei rispettivi Comuni.

Rientra infatti nelle competenze dei Comuni di residenza dei richiedenti l'erogazione finale del contributo ai beneficiari, secondo quanto comunicato dal Comune capofila.

## 8. VERIFICHE ISTRUTTORIE E CONTROLLI

I Comuni sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli **articoli 46 e 47 del DPR 445/2000**. I Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, secondo la normativa vigente, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

Accordi sulle modalità di effettuazione dei controlli possono essere presi tra Comune capofila e Comuni di ambito.

Al fine di verificare il corretto utilizzo dei fondi destinati al sostegno alla locazione, la Regione Piemonte si riserva di attivare i controlli che riterrà necessari, anche a campione, sia in forma diretta rispetto ai Comuni che indiretta rispetto ai beneficiari.

## 9. CRITERI DI ACCESSO

Possono accedere al bando i nuclei familiari come risultanti dall'Attestazione ISEE 2022, residenti in Piemonte, che siano **in possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura dei bandi** (così come individuata da ciascun Comune capofila per il proprio ambito):

a) **cittadinanza** italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;<sup>1</sup>

possono partecipare gli apolidi, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

---

<sup>1</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 166/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del DL n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008 sul requisito dei 10 anni di residenza sul territorio nazionale ovvero per 5 anni sul territorio regionale degli stranieri, pertanto il requisito è stato eliminato come già avvenuto nelle edizioni 2019/2020 e 2021 del bando.

b) **residenza anagrafica** nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

c) **titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo** regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo relativo all'anno 2022 di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6; non si possono ottenere contributi per sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione;

nel caso di contratto cointestato, ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda se alla data dell'apertura del bando edizione 2022 fanno parte di nuclei familiari distinti, indicando la quota parte del canone corrisposto;

d.1) **fascia a**: valore del **reddito complessivo** (riportato nella Attestazione ISEE 2022) uguale o inferiore a euro 13.619,58 (equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2022) e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo (risultante dalla attestazione ISEE 2022) superiore al 14 per cento;

d.2) **fascia b**: valore del **reddito complessivo** (riportato nella attestazione ISEE 2022) superiore a euro 13.619,58, ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo (risultante dalla attestazione ISEE 2022) risulti superiore al 24 per cento.

**Per la fascia a) e per la fascia b) il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.752,42** (limite 2022 per l'accesso all'edilizia sociale, come stabilito con DD della Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo, n. 1668 del 29 ottobre 2021);

in applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art. 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, **l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) (lettera d2) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a)** come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

**Il valore del reddito complessivo è quello riportato nella attestazione ISEE 2022;**

in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso al bando, il richiedente può comunque presentare la domanda accompagnata dalla ricevuta di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) (v. art. 11, comma 9, DPCM n. 159/2013).

Entrambi i documenti ISEE 2022 e ISEE CORRENTE 2022 sono ammissibili per l'accesso al bando, in quanto si applica la disciplina statale in materia di ISEE, in base alla quale i nuclei familiari in possesso dell'ISEE ordinario 2022 possono richiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE in determinate circostanze.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione** per il quale richiedono il contributo, può avvenire soltanto previa valutazione e eventuale verifica della **dichiarazione delle fonti di sostentamento** del nucleo familiare in ordine ad aiuto economico (ad es. da parte di familiari o altre persone fisiche, da parte dei Servizi Sociali del Comune di residenza, da parte di enti o associazioni).; in tal caso le ricevute dei pagamenti del canone di locazione possono essere intestate a chi presta l'aiuto economico. L'istruttoria su tali situazioni è di esclusiva competenza comunale.

Per gli **studenti universitari** la dichiarazione ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico, in tal caso le ricevute dei pagamenti del canone di locazione possono essere intestate al soggetto nei confronti del quale lo studente risulta fiscalmente a carico (es. dal genitore);

i coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare;

e) **canone annuale di locazione 2022**, come risultante dal contratto registrato, escluse le spese accessorie, non superiore a euro 6.000,00;

il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto e regolarmente corrisposto per l'anno 2022, il cui importo - eventualmente aggiornato secondo indici quali l'ISTAT - risulta dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori.

il contratto di locazione deve essere riferito ad un alloggio situato in un Comune della Regione Piemonte, utilizzato dal richiedente nel 2022 come residenza anagrafica e abitazione principale;

## 10.1. CAUSE DI ESCLUSIONE

**Non possono accedere al Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2022:**

1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

tali categorie riguardano: A/1 (abitazione di tipo signorile), A/7 (villini), A/8 (ville), A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili) e A/10 (uffici e studi privati);

2) **gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;**

non possono accedere al Fondo sostegno locazione coloro che per l'intero anno 2022 risultano essere:

- assegnatari di un alloggio di edilizia sociale;

- assegnatari o conduttori di un alloggio di edilizia agevolata/convenzionata realizzato con contributi pubblici da operatori privati, comprese le cooperative edilizie di abitazione.

Nel caso di assegnazione avvenuta nel corso dell'anno 2022, va computato, ai fini del contributo per la locazione, soltanto l'eventuale canone di locazione corrisposto in qualità di conduttore di alloggio di edilizia privata;

3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2022 tramite le Agenzie sociali per la locazione (**ASLo**);

4) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (**FIMI**) erogati nell'anno 2022;<sup>2</sup>

5) i conduttori all'interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di **diritti esclusivi di proprietà**, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;

- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;

---

2 Per le differenti finalità e caratteristiche di ciascuna misura, sono state stabilite due diverse tipologie di esclusione: per le Agenzie Sociali per la Locazione si fa riferimento alla sola data della stipula del contratto; per il Fondo Morosità Incolpevole – finanziato con risorse statali - si fa invece riferimento alla data di erogazione del contributo, che in base al DM 14.5.2014 di disciplina della misura, può esser erogato sia alla stipula di un contratto a canone concordato, sia al differimento dello sfratto, etc.



- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

## 10.2. DISPOSIZIONI 2022 SU REDDITO DI CITTADINANZA

Ai sensi del DM n. 218 del 13 luglio 2022 (pubblicato in G.U. n. 187 del 11 agosto 2022), art. 1, comma 6, i contributi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito/pensione di cittadinanza di cui al DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

In base al Decreto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, *“comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto ovvero, comunque, interloquiscono con l’INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate”*.

Per agevolare i Comuni, nell’applicativo EPICO è presente una funzionalità per permettere a ciascun Comune capofila di estrarre gli elenchi dei beneficiari suddivisi anche per percettori di reddito/pensione di cittadinanza.

Eventuali disposizioni ulteriori da parte del MIMS e/o dell’INPS a riguardo saranno tempestivamente comunicate.

## 11.1 AMMONTARE CONTRIBUTO TEORICO 2022

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

## 11.2. AMMONTARE CONTRIBUTO EFFETTIVO 2022

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato per ciascun ambito dal Comune capofila applicando al contributo teorico spettante la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

Il calcolo sia del contributo teorico (dato del fabbisogno) sia del contributo effettivo (in base alle risorse disponibili) è impostato nell’applicativo EPICO.

Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.

## 12. CASI PARTICOLARI.

Per l’**incapace** o persona comunque soggetta ad **amministrazione di sostegno**, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

In caso di **decesso del richiedente**, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data dell’apertura del bando.

Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.

In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il **beneficiario irreperibile**, gli uffici comunali con lettera raccomandata A/R o pec all'indirizzo comunicato nella domanda di contributo, fissano un termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.

Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

## **12.1. RESTI E RESTITUZIONI**

### **A) MODALITA' DI UTILIZZO DI EVENTUALI RESTI**

La disciplina di erogazione delle risorse può generare dei resti (es. importi inferiori a 50 euro) che sono tracciati in EPICO e possono venire utilizzati nelle edizioni successive del bando attraverso una specifica funzionalità.

La DGR n. 19-5596 del 12 settembre 2022 consente l'utilizzo degli eventuali resti, cioè delle risorse non spese nell'edizione 2021 del Fondo sostegno locazione, per le seguenti finalità:

- 1) consentire ai Comuni l'eventuale pagamento di domande riammesse in istruttoria per le edizioni 2019 o 2020 o 2021 del FSL con gli stessi criteri e percentuali di riparto utilizzate nei relativi bandi;
- 2) consentire il loro completo impiego ad integrazione delle risorse del bando 2022.

Per la finalità n.1 è necessario che il Comune Capofila inoltri richiesta alla casella [epico@regione.piemonte.it](mailto:epico@regione.piemonte.it); verranno fornite, a cura del CSI, le indicazioni procedurali necessarie.

Per la finalità n. 2 non occorre preventiva richiesta, è presente un'impostazione automatica in EPICO.

### **B) RESTITUZIONI DI RISORSE ALLA REGIONE.**

Le somme non erogate dal Comune (ad es. per decesso del richiedente o per altri motivi legati all'istruttoria), inerenti esercizi pregressi del Fondo sostegno locazione, devono invece essere restituite alla Regione.

Come indicato nella nota Prot. n. 31424 del 26 agosto 2022 inoltrata a tutti i Capofila, si ribadisce che la competenza ad effettuare la restituzione è in capo:

- al Comune Capofila se riguarda somme spettanti a beneficiari residenti nel Comune Capofila,
- al singolo Comune dell'ambito se ha già ricevuto la somma assegnata dal Comune Capofila, e la somma riguarda un beneficiario residente nel Comune dell'ambito.

La restituzione deve essere effettuata a favore della Regione Piemonte mediante versamento su girofondi - IBAN IT27J0100003245114300031930 c/o Banca D'Italia Tesoreria Provinciale Dello Stato - Causale: Comune di .....- Restituzione somme non erogate inerenti esercizi pregressi del Fondo sostegno locazione (esercizio .....).

Il Comune è tenuto ad informare il Settore Politiche di Welfare abitativo dell'avvenuta restituzione, al fine di un raccordo con gli uffici competenti per le rilevazioni contabili attraverso comunicazione Pec all'indirizzo: [ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it](mailto:ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it)

## **12.2. INDICAZIONI SU DIFFERENTI SOSTEGNI ECONOMICI DESTINATI ALLA LOCAZIONE.**



Devono essere scomputati dal contributo eventuali diversi sostegni economici per la medesima finalità di sostegno al pagamento del canone di affitto 2022 erogati da altri soggetti pubblici o privati.

Pertanto, al fine di evitare la sovrapposizione di contributi destinati alla medesima finalità (sostegno alla locazione) devono essere indicati nella domanda di accesso al FSL 2022 eventuali contributi percepiti dal richiedente per la medesima finalità.

Lo scomputo viene effettuato attraverso la procedura informatica EPICO, previa indicazione del contributo nel campo denominato "Contributi da enti".

### **13. COFINANZIAMENTI COMUNALI E UTILIZZO RISORSE FIMI 2014-2018**

I Comuni non sono obbligati a partecipare con proprie risorse al cofinanziamento del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2022.

Qualora siano stanziati risorse proprie, i Comuni possono attuare politiche sociali integrative, eventualmente anche rivolte ai nuclei non inclusi nella applicazione del presente provvedimento, oppure per integrare l'importo del contributo erogabile ai nuclei familiari aventi diritto.

L'eventuale co-finanziamento comunale sarà direttamente erogato dal Comune co-finanziatore ai richiedenti residenti nel Comune medesimo.

Nell'applicativo EPICO viene prevista una funzionalità per l'inserimento e la gestione delle risorse a co-finanziamento.

Per consentire la comunicazione dei dati inerenti i co-finanziamenti al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, le risorse in cofinanziamento devono essere comunicate alla Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare abitativo, all'indirizzo pec [ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it](mailto:ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it) entro il 9 dicembre 2022 unitamente agli estremi dei provvedimenti di impegno.

Nella PEC si chiede di indicare come oggetto "Co-finanziamento comunale Fondo sostegno locazione 2022"

Relativamente al Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2022 non sono previste misure premiali per i Comuni co-finanziatori.

#### **Gestione coordinata risorse FSL-FIMI:**

La DGR n. 19-5596 del 12 settembre 2022, al punto 6) del deliberato, consente ai Comuni (specificati nella DGR n. 10-4244 del 3 dicembre 2021) di ottimizzare l'utilizzo delle risorse relative alle annualità pregresse del FIMI 2014-2018, già trasferite ai Comuni e che risultano non ancora spese, mediante l'utilizzo delle stesse in forma coordinata con le risorse destinate al Fondo sostegno locazione così come stabilito dall'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In tal caso il provvedimento comunale di utilizzo delle risorse FIMI 2014-2018 deve essere trasmesso agli uffici regionali via PEC alla casella [ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it](mailto:ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it)

Deve inoltre essere comunicato tale utilizzo alla casella [epico@regione.piemonte.it](mailto:epico@regione.piemonte.it)

#### 14. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di residenza e il Comune capofila, trattano i dati personali conferiti con modalità analogiche, informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio per i richiedenti ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

La Regione Piemonte tratta i dati comunicati attraverso l'applicativo EPICO e i dati aggregati di rendicontazione con estrazioni in forma anonima e aggregata.

#### 15. QUESITI E CHIARIMENTI

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti di **carattere generale** inerenti il Fondo sostegno locazione esercizio 2022 devono essere inoltrati al Settore Politiche di Welfare Abitativo tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata [ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it](mailto:ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it)

Le risposte verranno pubblicate nell'applicativo EPICO.

Si raccomanda, al fine di evitare rischi di dispersione delle comunicazioni, di utilizzare la seguente dicitura nell'oggetto delle comunicazioni: "FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2022".